

R.G. 182 /2025



TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 182 /2025

. (Parte ricorrente)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Parte resistente)

Oggi, 21 gennaio 2026, ore 10.40, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata dal proprio ufficio in videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft, con le credenziali fornite dal Ministero della Giustizia), sono comparsi:

- per parte ricorrente l'avv. Isetta Barsanti Mauceri;
- per parte convenuta il dott. Sergio Scorza.

I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi ed alla precedente verbalizzazione.

La giudice, autorizzate le parti a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.

All'esito, **pronuncia sentenza** depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.

Camera di consiglio conclusa alle ore 16:43

La Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini



Depositata il 21 gennaio 2026
con redazione contestuale
della motivazione



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO

Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona della giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 182 / 2025 r.g. promossa da:

, con il patrocinio dell'avv. Isetta Barsanti Mauceri;

Parte ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, con il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c. dott. Sergio Scorza, costituitosi anche per le articolazioni territoriali Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Ufficio XI Ambito Territoriale di Prato e Pistoia, Sede Di Prato;

Parte resistente

Oggetto: pubblico impiego – punteggio in graduatoria personale ATA.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. espone di aver presentato, , domanda di aggiornamento del punteggio ai fini della graduatoria di III fascia, personale ATA, in seguito alla pubblicazione del D.M. n. 89 del 2024.

Allega di aver svolto i seguenti servizi quale collaboratrice scolastica sia a tempo determinato che indeterminato, utili al fine dell'attribuzione di ulteriori 17,75 punti nella graduatoria:

- a.s. 2020/21: 23/04/2021 – 30/06/2021;
- a.s. 2021/22: 15/09/2021 – 30/06/2022;
- a.s. 2022/23: 01/09/2022 – 31/08/2023;
- a.s. 2023/24: 01/09/2023 – 18/06/2024.

A causa di un dedotto errore di compilazione della domanda, la ricorrente si avvedeva, una volta pubblicata la graduatoria, della mancata attribuzione del punteggio di cui si discute e tentava, senza esito, di ottenere una riforma dell'attribuzione del punteggio in sede di reclamo.

La ricorrente critica la mancata riconsiderazione della domanda, alla luce dei principi materia e, nello specifico, evocando il principio del soccorso istruttorio. Intraprende, quindi, la presente iniziativa giudiziaria nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito al fine di ottenere la rettifica della propria posizione con il punteggio effettivamente commisurato al servizio prestato.



2. Si è costituito il Ministero convenuto, anche nelle sue articolazioni territoriali (anche se, invero, prive di legittimazione passiva), eccedendo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda.

Richiama, difatti, la lettera dell'art. 6, comma 9, dell'D.M. 89/2024 per cui *“nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nella domanda (...)”* e nega che l'errore in questione possa essere considerata tra le sviste o irregolarità, trattandosi di dichiarazioni che pertanto non rendono evocabile il principio del soccorso istruttorio. Paventa, diversamente opinando, la violazione della *par condicio* tra i richiedenti ed i principi di correttezza ed imparzialità della pubblica amministrazione.

3. La causa non richiede approfondimenti istruttori diversi dalle allegazioni documentali delle parti costituite. Difatti, la deputabilità o meno dell'errore nell'inserimento dei dati a persona diversa dalla ricorrente certamente non incide in senso positivo sul diritto (o meno) della ricorrente al riconoscimento del diverso punteggio in graduatoria.

Difatti, il fondamento giustificativo della domanda è rappresentato dal fatto che l'amministrazione scolastica avrebbe illegittimamente omesso di attivarsi, a seguito di reclamo da parte della ricorrente, nel rettificare il punteggio dovuto alla stessa atteso che, a causa di un errore di inserimento dei dati del sistema, non aveva inserito e caricato nella piattaforma, in sede di compilazione della domanda, i titoli di servizio svolti dal 2020 al 2024.

È, pertanto, pacifico ed incontestato che nella domanda di partecipazione compilata dalla ricorrente non siano stati inseriti i servizi prestati e che la stessa ha segnalato per la prima volta la questione in sede di reclamo ai sensi dell'art. 8 D.M. 89/2024.

4. La questione di diritto sottoposta all'attenzione del Tribunale risulta essere stata affrontata numerose volte dalla giurisprudenza di merito, che è pervenuta a soluzioni contrastanti.

5. Al fine, quindi, di comprendere le ragioni della decisione, occorre prendere le mosse dalla procedura selettiva, disciplinata, come appena sopra ricordato, dal D.M. n. 89/2024.

Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico sono prodotte unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID. Si dispone, in particolare, che *“Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, valutati ai sensi dell'annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto”*.

L'articolo 6 poi dispone, al comma 4, che *“gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione”*, mentre al comma 5 che *“il servizio prestato presso istituzioni scolastiche ed educative statali viene proposto dal sistema sulla base delle informazioni già presenti nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito”*.

Tale ultima disposizione, pertanto, prevede che, nel caso di servizio già prestato presso le istituzioni scolastiche, lo stesso viene già proposto dal sistema in fase di compilazione della domanda.

Il comma 9 dell'articolo 6 prevede, invece, che *“Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nella domanda, per verificare l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l'attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l'applicazione telematica resa disponibile dall'Amministrazione”*.

6. Da un lato, pertanto, è vero quanto affermato dalla P.A. in punto di necessaria attribuzione del punteggio sulla scorta dei titoli indicati dalla ricorrente in sede di compilazione della domanda, dall'altra la procedura stessa individua la predisposizione nel sistema dei servizi prestati sulla scorta delle informazioni presenti nel sistema informativo del Ministero.

Sul punto, alcuna allegazione consente di escludere che i servizi svolti dalla ricorrente non fossero presenti nel sistema informativo del Ministero e la *ratio* della disposizione in questione è collegata alla



doverosa attività di verifica volta alla corretta graduazione degli aspiranti in base ai titoli effettivamente posseduti, in ossequio allo stesso principio di buon andamento della P.A..

Non vi sono elementi, pertanto, che escludano che il mancato recepimento telematico, a prescindere dalla sua causa, si configuri, come un'irregolarità meramente formale, non incidente sulla sostanza del diritto vantato, ossia i servizi prestati, pacificamente, entro i termini della domanda.

L'eventuale errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione è, pertanto, certamente riconoscibile, secondo le disposizioni del c.c. per gli atti negoziali (poiché soltanto in tal caso, ragionevolmente e tenuto conto dei principi di autoresponsabilizzazione di cui si è fatto sopra cenno, può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente). Inoltre, si è chiaramente di un mero errore materiale, senz'altro scusabile (poiché, nel caso, frutto di una condotta contrassegnata al massimo da profili di leggerezza e non già da contegni dolosi, preordinati a trarre in inganno l'Amministrazione).

Ne deriva che, più che il principio generale del soccorso istruttorio (comunque astrattamente aderente alla fattispecie, in quanto non si supplisce a una carenza sostanziale della domanda, ma si permette di adeguare la stessa a un elemento di fatto – il possesso del titolo – già predisposta dalla stessa amministrazione), si deve afferire ai principi generali di correttezza e buona fede, dal momento che la procedura di formazione non è un concorso pubblico *strictu sensu*, ma un atto di gestione del rapporto di lavoro, nell'ambito del quale l'Amministrazione opera con i poteri del datore di lavoro privato ed è tenuta, conseguentemente, ad agire nei canoni previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c..

Ed è proprio la fase del reclamo a costituire la sede naturale per la verifica e la correzione di simili errori materiali, ed è proprio in questa fase che l'Amministrazione, agendo con correttezza, avrebbe potuto (*rectius*, dovuto) sanare l'irregolarità, poiché gli errori relativi alla prima fase della formulazione delle graduatorie, che si basa solo su dati riportati dall'aspirante nella domanda, trovano appunto la loro naturale sede di verifica e correzione proprio nella fase, immediatamente susseguente, del reclamo, in cui la scuola e il richiedente si interfacciano per la prima volta dopo la redazione della graduatoria. Peraltro, la ricorrente in sede di reclamo ha espressamente chiesto il riconoscimento del punteggio in forza dei servizi svolti e conosciuti già dal Ministero, fornendo all'Amministrazione tutti gli elementi utili per procedere alle necessarie verifiche e rettifiche.

La fattispecie di cui si discute, difatti, non è sovrapponibile con il caso dell'omessa indicazione dei titoli nella domanda di partecipazione ad un concorso pubblico (*“Una volta ottenuto l’inserimento e l’attribuzione di un determinato punteggio, ogni intervento modificativo non è espressivo di alcuna potestà discrezionale essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico. Così, in presenza di un atto con cui il dirigente scolastico abbia depennato un insegnante dalle graduatorie di istituto, atto inerente a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legate ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull’accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, ossia strumentale alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego”*; così in parte motiva, Cass. n. 9330/2023).

Non si tratta, peraltro, di omessa indicazione di titoli di studio funzionali all'accesso ai profili professionali, o di altri titoli di servizio di cui l'amministrazione scolastica poteva avere conoscenza e quindi consentirne la valutazione solo su indicazione dell'aspirante, ma si tratta di titoli di servizio già noti all'amministrazione, tanto da essere proposti a sistema già in sede di compilazione della domanda. Il che rende evidente la mera svista nell'omessa azione di flaggare la casella “importa servizi” commessa dalla ricorrente.

Né risulta utilmente invocabile la cd. *par condicio competitorum*, in quanto la ricorrente, sin dal momento genetico della procedura, era in possesso di tutta la documentazione e di tutti i titoli utili per ottenere il punteggio in questa sede rivendicato e, pertanto, la presente iniziativa giudiziaria non è tesa alla richiesta di integrazione *ex post*, ad attività di selezione conclusa, la documentazione in proprio possesso, onde aspirare all'utilità richiesta, ma è limitata a riconoscere un aggiornamento della propria posizione sulla scorta degli stessi servizi svolti e, quindi, su un piano di confronto con gli altri candidati sulla scorta di servizi valutabili (in quanto, si ripete, già preimpostati dal Ministero) sin dall'inizio delle operazioni di valutazione.



Anzi, il buon andamento della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 Costituzione risulta invocabile a sostegno delle ragioni della ricorrente, per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Difatti, il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici in ragione dell'effettivo bagaglio professionale e culturale per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione.

In altri termini è in virtù dei principi di buona fede e correttezza che può ben configurarsi un obbligo di leale collaborazione della pubblica amministrazione, atteso che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo, non tanto per attribuire all'interessato un vantaggio di sua spettanza, quanto perché la procedura concorsuale è finalizzata a selezionare le migliori professionalità disponibili per realizzare il preminente interesse pubblico, che un mero errore di inserimento potrebbe pregiudicare. Del resto, la modalità di partecipazione in via informatizzata è volta a semplificare e accelerare la procedura, ma non fa venire meno il dovere dell'Amministrazione di svolgere un'attività istruttoria corretta e completa.

Il ricorso, pertanto, risulta, alla luce delle esposte considerazioni, del tutto suscettibile di accoglimento, non essendo contestata la quantificazione del punteggio secondo la prospettiva della ricorrente.

7. La sussistenza di un forte contrasto della giurisprudenza di merito sul tema costituisce motivo che impone l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,

1) accerta il diritto di _____ ad ottenere l'inserimento nella graduatoria con il punteggio 17,75 in ragione dei servizi prestati;

2) compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Prato, il 21 gennaio 2026

La Giudice del Lavoro
dr.ssa Cristina Mancini

Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.

